

Sentenza n. 87 depositata il 26 aprile 2018

Materia: Diritto allo Studio, coordinamento finanza pubblica, leale collaborazione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione degli **artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118,119 e 120** della Costituzione

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: **Art. 1** della legge 11 dicembre 2016, n.232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)

Commi 269, 270 e 272, che prevedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, un unico ente adibito all'erogazione dei servizi per il diritto allo studio

Comma 271, ai fini del riparto delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, prevede la determinazione dei fabbisogni finanziari regionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, **previo parere** della Conferenza permanente Stato-Regioni

Comma 275, che affida l'erogazione di borse di studio nazionali alla "Fondazione Articolo 34"

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate

La legge di bilancio per l'anno finanziario 2017, n. 232 del 2016, ha adottato anche norme disciplinanti interventi di promozione del diritto allo studio. In riferimento a tali norme la Regione Veneto, lamentando in materia una compressione dell'autonomia regionale, ha sollevato il ricorso di legittimità costituzionale.

la Corte ha esaminato **l'art.1, ai commi 269, 270 e 272** che impongono alle Regioni, per finalità di "*coordinamento della finanza pubblica*", di porre in essere un unico ente di erogazione dei servizi per il diritto allo studio entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Viene anche stabilito che vengano direttamente attribuite al bilancio dell'istituendo ente unico le risorse del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio.

La Regione Veneto ha impugnato tali disposizioni lamentando che le stesse non si limiterebbero a fissare un limite complessivo di spesa per un fine di coordinamento di finanza pubblica, ma avrebbero la natura di norma di dettaglio determinando così la violazione degli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione. Per la ricorrente, le disposizioni sarebbero anche in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa, incidendo nella materia di "*organizzazione amministrativa*" e "*diritto allo studio*" con violazione degli art.117, quarto comma, e 118 della Costituzione. Inoltre, intervenendo la normativa statale in ambito materiale di competenza regionale senza coinvolgere le Regioni, risulterebbe anche leso il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione.

In risposta alle suddette censure, la difesa statale ha ribadito che la previsione di un unico ente regionale adibito all'erogazione dei servizi per il diritto allo studio obbedisce a finalità di coordinamento della finanza pubblica, di contenimento della spesa, di garanzia di effettiva erogazione delle borse di studio e di tutela uniforme del diritto allo studio sull'intero territorio nazionale (quest'ultima materia rientrando nella competenza statale riservata ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.).

La Corte ha ritenuto fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto riaffermando l'irrilevanza dell'autoqualificazione della legge e riconoscendo, invece, ai fini dell'individuazione dell'ambito materiale, la necessità del riferimento all'oggetto e alla disciplina delle disposizioni, tenendo conto della loro ratio. Non è stato, pertanto, riconosciuto come argomento decisivo che la disposizione impugnata venga, dal comma 270, espressamente qualificata come principio di coordinamento di finanza pubblica. Per la Corte, *“lo Stato può imporre limitazioni all'autonomia di spesa degli enti, purché preveda solto un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente - lasciando alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa - e le suddette limitazione abbiano il carattere della transitorietà”*.

Diversamente da suddetti parametri riaffermati più volte dalla giurisprudenza costituzionale, le disposizioni impugnate hanno, invece, natura di disposizioni di dettaglio, intervenendo in modo stringente nelle scelte dell'ente Regione con carattere, peraltro, non transitorio.

E' stata, inoltre, rigettata la tesi della difesa statale che le disposizioni impugnate disciplinano un ambito materiale afferente alla competenza statale riservata per la finalità di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale del diritto allo studio, considerato come diritto sociale, per il quale va salvaguardato il livello essenziale delle prestazioni, ai sensi all'art.117, secondo comma, lett. m). per la Corte, le disposizioni impugnate *“non determinano alcun livello di prestazione, ma incidono direttamente sull'assetto organizzativo e gestorio demandato alla potestà legislativa delle Regioni, alle quali compete l'individuazione degli standard organizzativi e qualitativi degli enti operanti nel campo dei servizi educativi e di istruzione”*.

Ai fini del riparto delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (art.18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68), l'**art. 1, comma 271** prevede che i fabbisogni finanziari regionali siano determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni. In argomento, la Regione Veneto, rivendicando la competenza regionale residuale del *“diritto allo studio”*, solleva questione di legittimità costituzionale per non aver previsto la norma impugnata *l'intesa*, invece *del parere* della Conferenza Stato- Regioni.

Sulla questione sopra menzionata, la difesa statale ha sostenuto la legittimità della previsione del solo *parere*, invece del maggiore coinvolgimento regionale attraverso *l'intesa*, insistendo ancora che la disposizione operi nell'ambito materiale della tutela dei livelli minimi essenziali (art.117, secondo comma, lett. m). La Corte ha, però, affermato la necessità del coinvolgimento regionale attraverso *“l'intesa”*, disconoscendo che la disposizione impugnata afferisca alla materia (riservata allo Stato) della tutela dei livelli minimi di prestazione e dichiarando la parziale illegittimità costituzionale del comma 271, *nel prevedere il parere invece dell'intesa*.

E' stata anche lamentata dalla ricorrente la compressione dell'autonomia regionale del diritto allo

studio ad opera dell'**art. 1, comma 275**, che affida l'erogazione di borse di studio nazionali alla "Fondazione Articolo 34" senza prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni. Coerentemente con l'intero proprio pronunciamento adottato in sentenza, anche su quest'ultima questione la Corte ha dichiarato la **parziale illegittimità del comma 275**, per aver disciplinato l'erogazione di borse di studio nazionali senza prevedere l'*intesa* con le Regioni.